



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO DELLA
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

(Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 05.02.2007)

Articolo 1
Applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune di Sanguinetto si avvale della facoltà di applicare l'addizionale comunale all'IRPEF ai sensi del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, così come ulteriormente disciplinata dalla Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007).

Articolo 2
Determinazione dell'aliquota annua

1. La competenza per la determinazione della percentuale di addizionale comunale all'IRPEF spetta al Consiglio comunale, che può variarla annualmente con apposito regolamento o delibera, nei tempi e modi previsti per legge. In mancanza di tale variazione è confermata per l'anno successivo la stessa aliquota deliberata dal Comune per l'anno precedente.
2. A partire dall'anno 2007 la percentuale di addizionale comunale all'IRPEF del Comune di Sanguinetto viene stabilita nella misura complessiva dello 0,8% (zerovirgolaotto per cento).

Articolo 3
Esenzioni

1. Non si fa luogo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF quando il reddito annuo imponibile IRPEF risulta inferiore ad Euro 15.000,00 (diconsi Euro quindicimila/zero).

Articolo 4
Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 05.02.2007, esecutiva a sensi di legge, e pubblicato all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal 06.02.2007 al 22.02.2007, senza opposizioni, e ripubblicato per 15 giorni consecutivi dal

27.02.2007 al 15.03.2007, senza opposizioni.

Sanguinetto, li 15.03.2007

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dr. Nicola Tomezzoli

